



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**

Servizio 1

Viale Regione Siciliana, 2194 - PALERMO

Fax 0917073470 Telefono 0917073288 – 0917073311

Prot./G/2012 131131

del

02.10.2012

Oggetto : Art. 5 decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Abrogazione disposizioni in materia di liquidazione delle ferie, riposi e permessi.

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed
Economica del Personale
c/o Assessorati Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti Generali
dei Dipartimenti Regionali
LORO SEDI

Agli Uffici di Diretta Collaborazione
del Presidente e degli Assessori
LORO SEDI

Agli Uffici alle Dirette Dipendenze
del Presidente
LORO SEDI

Al Fondo Pensioni Sicilia
SEDE

Agli Uffici Speciali
LORO SEDI

Agli Enti regionali
- ARAN
- A.R.P.A.
- E.R.S.U(PA-CT-ME-EN)
LORO SEDI

All' Area Affari Generali
del Dipartimento
SEDE

Ai Dirigenti del Dipartimento
SEDE

p.c.

All'Assessore delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
- Gabinetto
- Segreteria Tecnica
- S.P.V.S.
SEDE

Con la Deliberazione n. 317 del 4 settembre 2012, avente ad oggetto "Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale – Modalità di attuazione", la Giunta Regionale ha fornito le linee guida per l'attuazione in ambito regionale della normativa nazionale sulla c.d. spending review in relazione alle misure di contenimento della spesa pubblica ivi indicate.

Tra queste una misura riguarda il c.d. divieto di monetizzazione di ferie, riposi ed permessi spettanti al personale.

La disposizione è contenuta nel DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", che all' art. 5, comma 8, così recita : *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile"*.

Il diritto alle ferie, la cui finalità è quella di assicurare a ciascun lavoratore un periodo di riposo per recuperare le energie psico-fisiche, ed il suo carattere irrinunciabile sono garantiti dall'art. 36 della Costituzione e dalle vigenti disposizioni del CCRL della dirigenza e del comparto non dirigenziale.

Si richiamano in tal senso le previsioni dell'art. 22 CCRL area dirigenza e dell'art. 45 CCRL comparto non dirigenziale nella parte in cui si afferma il carattere irrinunciabile delle ferie, la preclusione alla loro monetizzazione, la durata e i limiti temporali per la fruizione delle ferie maturate.

L'attenzione già posta al carattere inderogabile del diritto alle ferie diviene oggi, alla luce del suddetto art. 5, comma 8, un preciso obbligo avendo il legislatore escluso la possibilità residuale, prevista a livello di contrattazione collettiva, di corrispondere indennità sostitutive delle ferie non godute per indifferibili esigenze di servizio.

E' onere, pertanto, del dirigente responsabile, cui è assegnata la gestione del personale della struttura cui è preposto, vigilare sulla effettiva fruizione delle ferie e sul rispetto dei termini temporali per la fruizione delle stesse.

Al dirigente compete effettuare una attenta programmazione delle ferie del personale assegnato che tenga conto delle esigenze di servizio e di quelle dei dipendenti interessati, favorendo il godimento di eventuali ferie residue non godute

ma provvedendo, altresì, se necessario, all'assegnazione d'ufficio in caso di inerzia del dipendente.

Nel caso di rinvio delle ferie, nell'ambito dei limiti e dei precetti contenuti nei vigenti contratti collettivi, il dirigente avrà cura di specificare, in atto formale avente data certa, le inderogabili esigenze di servizio ed il successivo periodo di godimento al fine di evitare il cumulo di giorni di congedo e la sussistenza di giorni di ferie spettanti e non fruiti alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso sarà cura del dipendente, considerate le disposizioni contrattuali che vietano la fruizione delle ferie nel periodo di preavviso, programmare e chiedere per tempo i giorni di congedo residui.

Il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, dei permessi e dei riposi, previsto dal DL n. 95/2012, riguarda tutte le categorie di personale ed ha carattere generale, applicandosi anche di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.


Si rinvia, infine, al parere reso il 4 agosto u.s. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che si allega alla presente, per il quale il divieto di cui si scrive si applica a partire dal 7 luglio 2012 ovvero dalla data di entrata in vigore del DL n. 95/2012 e ciò in considerazione dei principi generali che governano l'applicazione delle leggi nel tempo in assenza di norme transitorie.

Resta inteso che l'eventuale pagamento di indennità sostitutive per situazioni definite prima dell'entrata in vigore del DL n. 95/2012 è consentita solo nell'ipotesi previste contrattualmente, supportate da idonea documentazione che giustifichi il ricorso a tale residuale determinazione.

Si invitano i Dirigenti in indirizzo a dare ampia diffusione della presente al personale interessato e, per quanto di competenza, i Dipartimenti a darne comunicazione agli enti sottoposti a controllo e vigilanza.

Il Dirigente del Servizio

(Vaccaro)



Il Dirigente Generale
(Balagna)